

ART. 6.

(Misure per superare il fenomeno delle frodi assicurative).

1. All'articolo 642, secondo comma, del codice penale, è soppresso l'ultimo periodo.

2. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato.";

b) al comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo: "La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio ai sensi dei commi 1 e 1-bis nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta.";

c) al comma 2, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 20 di cui all'articolo 135".

3. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dei giorni" sono aggiunte le seguenti: ", in numero non superiore a 3, non festivi";

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano gli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice civile.";

c) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il danneggiato decade dal diritto al risarcimento se nella denuncia di sinistro omette di indicare entro il termine di cui al comma 1 i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono a disposizione per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno".

4. L'articolo 1915 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'assicurato che non adempie l'obbligo dell'avviso, o che dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio, perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere l'obbligo del salvataggio, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto."

5. All'articolo 10 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "microinvalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità";

b) le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 1 e 3";

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 2";

d) nella rubrica le parole "microinvalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità".

ART. 7.

(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati).

1. Negli atti normativi non possono, di regola, essere introdotti nuovi oneri rego-

latori o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimento normativo. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme.

3. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione che contiene la valutazione di cui al comma 2.

ART. 8.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 35, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14,0 per cento e 14,0 per cento.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

4. A decorrere dal 2011 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno, realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero.

5. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti di cui al comma 1, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Per l'anno 2011 il saldo finanziario di cui al comma 5 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 5 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

7. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011,